

CONSTITUZIONI

Della Congregazione

DI VALL'OMBROSA

PARTE PRIMA

Spettante al Governo Politico.

CAPITOLO I.

Della celebrazione del Capitolo.

Seguendo le vestigie degl'antichi nostri Padri per la conservazione della carità fraterna, ordiniamo con autorità Apostolica per le presenti Costituzioni, che ogni quatt'anni si faccia il nuovo Presidente per la creazione del quale si celebri il Capitolo Generale di nostra Congregazione, quale cominci la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione, e che si celebri in quel luogo, dove avranno ordinato il Padre Presidente, e li Definitori del precedente Capitolo; nel quale vogliamo, che venghino tutti quelli, che averanno voce in Capitolo, talmente, che siano presenti al primo atto Capitolare, che si deve fare dopo il Vespero della detta terza Domenica, sotto pena, che li Vocali siano privi della voce attiva in Capitolo quell'anno, se già non fossero detenuti da qualche legittimo impedimento approvato, ed accettato dalla maggior parte del Capitolo per fave nere, e bianche, nel qual caso quel Vocale, che non sarà arrivato da principio, s'intenda non possa aver la voce nel restante degl'atti Capitolari. E chi si trovarà assente ancor con licenza non possa per Sostituto in quel Capitolo avere la voce attiva in modo alcuno.

Oltre al sudetto Capitolo Generale da convocarsi ogni quatt'anni, come si è detto; per sfuggire le spese superflue, e non privar così spesso tutti i Monasterj de' loro Superiori, ed altri vocali, ordiniamo, che nel luogo deputato dal P. Presidente si celebri ogni due anni dopo il Capitolo una Dieta Generale nel giorno solito, cioè nel Lunedì dopo la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione, alla qual Dieta siano tenuti intervenire il P. Presidente, e ambidue i Visitatori, e tutti i Definitori attuali sotto pena della sospensione dall'Officio, se pure non fosse stato alcun di loro dispensato per qualche legittimo impedimento dal P. Presidente, e Visitatori, e detta Dieta Generale abbia l'autorità di eleggere i Definitori, che mancano, di creare i nuovi Visitatori, far nuovi Abbati, mutar Governi, conferir gradi, far ordini per il buon servizio di Dio, e della Religione, e finalmente s'intenda avere tutta quell'autorità, che risiede nel Definitorio in tempo del Capitolo Generale.

CAPITOLO II.

Del mutar per giusta causa il luogo deputato per la celebrazione del Capitolo.

Ordiniamo parimente, che il P. Presidente con li due Visitatori, e tre Definitori attualmente Collegiati del prossimo passato Capitolo

più vicini alla solita residenza del Presidente pollino con più della metà de' Voti, occorrendo giusta causa mutare il luogo del Capitolo antecedente, ma non pollino già ne allungare, ne abbreviare il tempo di detto Capitolo; ma che osservino il tempo determinato per le dette Costituzioni.

CAPITOLO III.

Come si deve procedere occorrendo fra l'anno la morte di qualche Presidente.

Vogliamo similmente, che quando occorresse fra l'anno vacar l'offizio del Presidente per morte, o per qualsivoglia altro accidente, resti Vicario Generale in suo luogo, e con la medesima autorità l'Abbate di Vall'ombrosa fino al nuovo Capitolo, quale vogliamo, che si celebri in tal caso la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione prossima seguente a detta vacanza, non ostante, che in detto tempo, ed anno non si avessi a celebrare e convocare il Capitolo. Ed in tale evento eletto il nuovo Presidente si celebri il Capitolo quattro anni dopo tale elezione, e così si seguiti l'ordine solito di due in due anni: Con il quale ordine vogliamo similmente, che siano creati tutti i Prelati, e Officiali; e ordinati da un Capitolo all'altro, e rispettivamente da una Dieta Generale all'altra. E dato, che il Presidente passasse a miglior vita tanto vicino a detta Domenica terza, che non ci restasse tempo a notificare il Capitolo alli Prelati di Lombardia, o più lontani, in tal caso vogliamo, che il P. Vicario, e li due Visitatori abbiano facoltà di prolungare detto Capitolo a 40. giorni dopo detta Domenica per intimare alli Prelati, che venghino al Capitolo, e alla creazione del nuovo Presidente: Dichiarando, che ogni volta, che il detto Presidente venisse a morte per tutto detto giorno in detta Domenica terza per infino alle ore 24. inclusive il nuovo Presidente si elegga in fra detto tempo di 40. giorni dopo la terza Domenica, e perciò debbino essere intimati subito li Padri assenti, come s'è detto, ma caso, che il Presidente morisse dopo le 24. della detta terza Domenica, vogliamo, che in luogo suo succeda l'Abbate di Vall'ombrosa per Vicario fino alla terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione prossima futura: E in evento, che creato il Presidente passasse a miglior vita avanti l'elezione de' Prelati, nel qual caso per l'assoluzione non ci sarebbe Vicario Generale, ordiniamo, che quello, che era prima Abbate di Vall'ombrosa convochi il Capitolo per l'elezione d'un altro Presidente.

CAPITOLO IV.

Quando debbano partirsi per venire a Capitolo i Monaci Capitolari.

A fine, che i Prelati, e Monaci Capitolari sotto pretesto d'andare al Capitolo non abbandonino nelli giorni Santi li loro Monasterj, ordiniamo, che quelli di Lombardia, e di Roma non si partino prima, che il Lunedì dopo l'ottava di Pasqua, e gl'altri più vicini, se non il Lunedì dopo la seconda Domenica di Pasqua sotto pena, che li Prelati, che contrasfaranno, dichi-

dichino li Salmi Penitenziali, nel mezzo del Refettorio, mentre gl'altri Padri mangiaranno, e se faranno Monaci semplici, oltre alli detti Salmi Penitenziali mangino pane, ed acqua una volta.

CAPITOLO V.

Di quelli, che debbano venire a Capitolo per avervi la voce attiva, e passiva secondo i gradi loro.

Per tor via ogni dubbio, che potesse nascere per l'avvenire intorno a coloro, che debbano venire al Capitolo per avervi la voce attiva, e passiva secondo li gradi di ciascuno, ordiniamo, che al Capitolo siano tenuti venire gl'infrastritti Monaci, e non altri cioè il Padre Presidente, li Visitatori, l'Abate Collegiati d'Abbazie unite, o che si unissero per l'avvenire alla Congregazione, fra li quali Abbati Collegiati, dichiariamo essere, come sempre è stato infino al presente giorno l'Abbate di S. Bartolomeo di Ripoli.

Item siano tenuti a venire gl' Abbati, e Priori non Collegiati, quali noi chiamiamo titolari non tanto delle sottoscritte Priorie, e Abbazie, ma se altre se ne acquistassero alla Congregazione. Dichiarando detti Abbati, e Priori Titolari avere la voce attiva, e passiva qualunque per qualche legittimo impedimento non risiedessero ne' propri luoghi de' Titoli loro: Debbono parimente venire al Capitolo li Priori Abbaziali, cioè S. Bartolomeo di Novara, e di S. Benedetto di Vercelli, e finalmente il Decano di Vall'ombrosa, il Maestro di Passignano, ed il Procurator Generale di Firenze: E tutti li sopradetti Vocali di voce attiva, e passiva insieme s'ordina, che unitamente rappresentino tutta la Congregazione, e tutto il Capitolo nostro Generale, e nessuno altro possa venire a detto Capitolo, ne avervi voce attiva, ancorche avesse avuta amministrazione di qualunque sorte, se già non fosse chiamato dal Presidente, e Definitorio, che allora sia tenuto venire, ma non per questo s'intenda avere voce, proibendo a ciascuno delli suddetti, che venghino al Capitolo, che non pollino sotto qualsivoglia pretesto, né anco d'Infermità menar seco Monaco alcuno, che non abbia obbligo di andare.

CAPITOLO VI.

Quali siano l'Abbazie, e Priorie di nostra Congregazione solite darsi in Titolo.

Le Badie, e Priorie di nostra Congregazione solite darsi in titolo siano l'infrastritte.

Badie Titolari di Governo.

S. Paolo di Razuolo a Ronta.
S. Maria di Vigesimo.
S. Maria della Serena.
S. Maria di Tagliafume.
S. Salvatore di Sossena.

Badie di puro Titolo.

S. Salvi Titolo del P. Generale.
S. Gio: Gualberto di Pomajo Titolo del primo Visitatore.

S. Andrea a Candeli Titolo del Secondo Visitatore.
S. Maria de' SS. Magi di Bibona Titolo del Procurator Generale di Roma.
S. Maria della Romita di Spoleto.
S. Trinità in Alpe.
S. Zaccharia di Tricento.

Priorie Titolari di Governo.

S. Benedetto di Muleghio vicino Vercelli.
S. Bartolomeo di Novara.
S. Maria di Sesto nel Frioli.
La Decania di Vall'ombrosa.
La Procureria di Firenze.

Priorie di puro Titolo.

R. Maria ad Ughi.
S. Pier a Gello.
S. Donato in Vinca.

Tutte l'altre Badie, e Priorie di puro Titolo non si conferiscono più ad alcuno, ma la prima volta, che vacarono s'intendano ipso facto supresse, e del tutto estinte.

CAPITOLO VII.

Di quello, che debbon portare i Prelati a Capitolo.

Similmente ordiniamo, che ciascun Prelato, quando viene a Capitolo, porti seco tutta quella somma di danari, che li farà bisogno per condursi al luogo del Capitolo per le spese di esso Capitolo per il suo ritorno, e finalmente per pagare nelli Capitoli ogn'altra cosa, che fosse consueta. Porti anco li Bilanci dell'entrate, e uscite, e delli debiti, e crediti estratti da' Libri faldati dal Prelato, e Seniori del suo Monastero, così anco porti la nota di tutti l'Istromenti, e contratti fatti infra l'anno spettanti al suo Monastero, purchè siano di cose notabili, o a lungo tempo, li quali il Definitorio facci registrare nel Libro da esso ordinato a questo effetto, e mancando d'alcuna delle predette cose sia privo di voce attiva per quell'anno in quel Capitolo. Nella qual pena incorrino quelli ancora, che non averanno pagati i gravami della Congregazione in tempo, cioè la terza parte per tutto Settembre, l'altra per tutto Novembre, e l'altra per tutto Marzo seguenti, e se questi tali saranno esenti dal Capitolo siano privi della voce passiva, se già in qualsivoglia delli suddetti casi non avessero mancato per causa legittima approvata per la maggior parte del Capitolo, o Definitorio. Volendo di più Aless. VII. ne' suoi Decreti fatti per noi nel 1660. num. 8. che.

Quelli Abbati, o Camerlenghi, che non averanno pagato la prima Terzeria mangino una volta pane, ed acqua in Refettorio, e recitino i Sette Salmi. Se non pagheranno la seconda Terzeria colla prima gl'Abbati, oltre le pene tassate dalle Costituzioni siano rimossi da quella Badia, e mandati in altra di Governo inferiore, e i Camerlenghi restino privi dell'offizio, e sia obbligo del Padre Depositario dare in nota a i Superiori qualche non averanno pagati sotto pena della privazione dall'Offizio da incorrerli ipso facto. Adducendo poi gl'Abbati, e Camerlenghi le cause per le quali non hanno potuto pagare, dal P. Generale, e Visitatori sia riconosciuta

Congregatio-
nis onca om-
nino solven-
da sub penis
gravibus.De iis, qui
interesse non
possunt Cap-
itulo.

CAPITOLO XVI.

De anni ad huc necessarii.

Degli Stati, e Gradi di nostra Congregazione. E' da considerare, che li Stati, e gradi delli Monaci della nostra Congregazione si riducano a otto.

Nel primo sono i Novizj non professi di età compita d'anni 15.

Nel secondo i Monaci professi non Sacerdoti d'anni 17.

Nel terzo i Sacerdoti professi senza altro grado d'anni 25.

Nel quarto i Priori Claustrali, Lettori de' Monaci, Mastri de' Novizj, Segretario del Generale, Camerlenghi, e Scribi d'anni 28.

Nel quinto gl'Abbate Titolari, Priori Abbaziali, Priori Titolari, il Decano di Vallombrosa, il Maestro di Passignano, il Procuratore Generale di Firenze, e tutti quelli, che dopo il Sacerdozio deputati dal Definitorio in Capitolo, o dal Generale, e Visitatori infra anno averanno letto quattro anni continui, o intercetti nelli studj formati di nostra Congregazione, i quali studj formati s'intendono esser quelli, dove continuamente, fuori delle vacanze ordinarie si legge Aristotele insieme con la Teologia, e vi si disputa d'anni 31.

Nel sesto sono gl'Abbate Collegiati, e il Procuratore Generale di Roma d'anni 34.

Nel settimo li due Visitatori principali, e il Vicario Generale purché abbiano visitata tutta, o parte della Congregazione d'anni 37.

Nel ottavo il Presidente, o Abbate Generale d'anni 38.

Dichiarando, che tanto nel presente Capitolo, come negli altri, dove si fa menzione d'anni, basta, che siano toccati, se non viè espressa dichiarazione, o manifesta conseguenza, che abbiano da esser anni compiti.

CAPITOLO XVII.

Del modo d'ascendere per i sudetti Gradi.

Ordiniamo dunque per dar principio a un ben disposto Governo, che nessun Monaco possa ascendere da minore a maggior grado, o dignità a caso, senza ordine, e ragione, e con pregiudizio de' più degni anteriori, e benemeriti della Religione. Per ottenere tutto questo fa d'uopo ponerli avanti gl'occhi, e più nel cuore, quanto dispone PP. Clemente VIII. ne suoi Decreti pro reformatione Regularium al num. 35. 36. e 37. Si guardi ogn'uno dice egli, dall'andar in traccia di guadagnar voti, o per se, o per altri, ne' Capitoli Generali, o nelle Diète, perche i Trasgressori oltre le pene, e censure fulminate, e tutta via persistenti nel suo vigore contro simili ambiziosi, vogliamo, che incorrano in pena di privazione de' loro offizj ipso facto, e siano tutti gl'altri resti inabili per l'avvenire, nè possano esser dispensati, che dal Papa, oltre altre pene sudette anche a complici, e consapevoli, che non rivelano i delinquenti.

De Historibus.

Nell'elezione dunque di tutti gl'Officiali, e Superiori s'offervi la forma prescritta dal Sagro Concilio di Trento, e dalle Costituzioni dell'Ordine, e giurino gl'Elettori d'elegerne in coscienza i migliori, e più abili, e perciò prima di venire all'elezione si leggano le Costituzioni, ove trattano de' requisiti, e qualità degl'eligen-

di, e quelli in specie si eleggano agl'offizj, Gradi, e Prelature, che vogliono, e possono osservare le Costituzioni, e Regole dell'Ordine, e in particolare quelle, che appartengono al Coro, e alla vita comune.

Nel Capitolo Generale s'eleggano tre Padri almeno gravi, e dotti per esaminatori de' Lettori pubblici, de' Predicatori, Confessori, e degl'Ordinandi non solo in ordine alla dottrina, ma anco in quanto a' costumi sian questi diligentemente esaminati, circa che s'offervi il Decreto della Congregazione degl'interpreti del Sagro Concilio di Trento fatto a tal proposito.

Vogliamo perciò, che nessuno possa ascendere al grado del Presidentato, se prima non sarà stato nel Grado del Visitatore Principale, o vero Vicario Generale della Congregazione, come di sopra si dice nel Cap. 3. talmente però, che ciascuno di questi abbia una volta visitato la Congregazione di Vallombrosa tutta, o la maggior parte.

Che nessuno possa essere Visitatore se prima non sarà stato anni due Abbate Collegiato, ordinando di più, che i Visitatori non durino più di due anni, nè gl'Abbate Collegiati più d'anni 4. nella medema Abbazia, ma quelli debbano vacare finito il loro biennio, per altri due anni, e questi per altri quattro, nè possano gl'uni, e gl'altri esser confermati se non per Breve di Sua Santità.

Che nessuno possa essere eletto Abbate Collegiato se prima non sarà stato nel quinto grado anni tre continui, o intercetti. Dichiarando, che atteso, che nel quinto grado sono sei forte di persone, cioè Abbate Titolari, Priori Abbaziali, Priori Titolari, Decano di Vallombrosa, Procuratore Generale di Firenze, e Lettori di studj formati, basti essere stati tre anni continui, o intercetti in una, o più di dette Dignità, e Offizio per potere ascendere al sesto grado di Abbate Collegiato.

E quanto alla precedenza si dichiara similmente, che il Procuratore di Firenze, e li Ministri di studj formati precedono tutti quelli, che sono posti nel quarto grado, e siano gl'ultimi posti nel quinto.

Che nessun possa essere eletto Abbate Titolare, Priore Abbaziale, Prior Titolare, Decano di Vallombrosa, e Procuratore di Firenze se prima non sarà stato tre anni Prior claustrale, Ministro de' Monaci, o Novizj, Camerlengo, o Scriba, o veramente tre anni continui, o intercetti fra tutti detti Offizj: Dichiarando, che questo tale quanto all'Offizio di Prior claustrale, Ministro, o Camerlengo debba essere eletto, o dal Capitolo, o dal Generale, e Visitatori fra anno, di che ne apparisca l'elezione negl'atti Capitolari, pigliando però consiglio sempre, che si potrà far comodamente dal proprio Prelato dell'elezione, che si averà a fare delli tre suddetti, o altri Officiali di ciascun Monistero, acciò che la detta elezione di Officiali si faccia con maggior soddisfazione, che sia possibile delli Prelati di ciascun Monistero: non intendendosi però per questo pregiudicar punto alla debita, e solita libertà degl'eletti.

Vogliamo ancora, che nessun possa essere eletto in Camerlengo, se prima non sarà stato almeno un anno Scriba, e chi rinunzierà, o non accetterà non essendo innanzi passato per tale Offizio

De examinatis.

De Visitatoribus, & Abbatibus Collegiatorum repute.

De primatu Procuratoris Florent. & Magistratum Itinerarium.

tezza la Regola di S. Benedetto, e le presenti Costituzioni vi abbiano luogo solamente in quello, che non si oppone alla medema Santa Regola, ed alla disposizione di detto Breve, e non altrimenti.

CAPITOLO XVIII.

Dell'elezione del Presidente.

Il Padre Presidente si eleggerà da tutti li Monaci Capitolari nella sottoscritta forma, cioè Lunedì prossimo seguente al principio del Capitolo, e convocati tutti li Padri Capitolari nel luogo deputato, il Padre Presidente proponga a un per uno tutti quelli Monaci, ancorché fossero assenti, che possono esser eletti in Presidente, cioè tutti quelli, che si troveranno essere allora, o saranno stati per l'addietro Visitatori Principali, o Vicarij Generali della nostra Congregazione nel modo espresso nel Cap. 17. E secondo il modo d'elegerne il Generale per schedole da Noi con Indulto Apostolico da molti anni in qua nuovamente praticato senza ombra d'inganno, o difetto veruno, e da osservarsi per l'avvenire.

Die 2. Capituli.

In primo luogo si venga all'elezione di due scrutinatori, quali assieme col Generale, e due Visitatori far devono lo scrutinio sopra il partito dell'elezione del nuovo Abbate Generale: Si eleggano questi dalla maggior parte del Capitolo per fave nere, e bianche dal numero de' vocali quivi presenti.

De Scrutinatoribus.

In secondo luogo siano già scritti, o stampati i Nomi de' Prelati capaci di esser Generali secondo il metodo della precedente Costituzione nella sommità della schedola, che sia lunga poco meno d'un palmo, e alta un folto di stampi, o si scriva per lo lungo il nome dell'Eligendo con lasciare di qua, e di la per la lunghezza il margine eguale: si pieghi detta schedola per lo lungo in terzo talmente, che il nome stampato nell'estremità resti chiuso nella piegatura di mezzo della schedola. Così piegate si mettano separatamente in tanti piccoli piatti quanti sono i candidati nominati al Generalato, e si pongano in ciascuno di detti tante schedole coll'istesso nome, quanti saranno i Vocali, che attualmente concorrono all'elezione. Disposte in tal guisa le schedole, e i piatti sopra la Tavola a tutti visibile, si accostino i vocali per ordine ciascun chiamati, e pigliano da ciaschedun piatto, o fotocoppa una schedola piegata come sopra, e separatosi ciascuno dagl'altri fuori della stanza del Capitolo, scelga quella schedola, ove è descritto il nome, di chi li piace eleggere per Abbate Generale, e con la mano sollevata avanti al petto per ordine di Processione ognuno riportila detta schedola in mano dell'Abbate Generale, o di chiunque altro a nome dell'Eminentissimo Protettore dovesse presedere al Capitolo, il quale assieme col Padre Generale, e Visitatori trovandola ocularmente in terza, e Canonica la ponga entro una Borsa da Calice, in cui scotendo detta Borsa, si possa framischiare coll'altre, acciò non si possa distinguere da quelle ne in qual parte sia collocata.

Detto poi = Extra omnes, dall'Abbate Generale, Visitatori, e Scrutinatori si cavino dalla Borsa le schedole, si contino, si pieghino ad una ad una, ed immediatamente si leggano, e fat-

fizio non possa ascendere ad alcun altro grado della scala, li quali però Camerlenghi, e Scribi sebbene vorranno precedere di grado, debbino nondimeno tener il luogo della lor professione. Però, vogliamo, che i Mastri de' Monaci, e de' Novizj precedano detti Camerlenghi, e Scribi benche maggiori di professione conforme il Decreto dell'Eminentissimo Altieri già nostro Protettore delli 30. Giugno 1690.

Che nessuno possa esser Prior claustrale, Ministro, Camerlengo, o Scriba se prima non sarà stato Sacerdote anni tre compiti, e dato, che fosse eletto alcuno al Magistero avanti a questo tempo, il che si concede poterli fare dal Capitolo, e fra anno dal Presidente, e Visitatori, non possa però detto Ministro ascendere al grado superiore se non dopo, che sarà stato Sacerdote anni tre come di sopra, perche da tal dispensazione non s'acquista il grado, ma l'Offizio solo.

Non possa ascendere al quarto grado, chi non sarà stato ammesso con previo esame alle Confessioni da qualche Ordinario, e al sesto non ascendano quelli, che almeno non saranno verificati nella Teologia morale, e non fanno proporre, o insegnare la parola di Dio. Ei Ministri, e Lettori, quali attualmente non leggano, non godano alcun privilegio del loro grado.

Nè possa essere alcuno Sacerdote, se prima non sarà stato Professo anni otto compiti, riservando nondimeno sopra di ciò il poter dispensare al Capitolo, e fra anno al Generale, e Visitatori, purché in qualsivoglia dispensa, o dichiarazione non si contravenga al tempo prefisso dal Sagro Concilio di Trento.

Nè possa esser Professo alcun Novizio innanzi alli 16. anni compiti, e se prima non averà compito l'anno della Probazione: Avvertendo, che quelli, che verranno alla Religione essendo Sacerdoti, non possono esser ammessi nel grado quarto se non anni otto dopo la loro Professione nella nostra Congregazione, riservando nondimeno la dispensa di questi tali al Capitolo Generale, e fra anno al Presidente, o Visitatori, quali li possono concedere gl'Offizj posti nel sopradetto quarto grado; ma non vogliamo già, che possano ascendere al grado quinto se non dopo, che saranno stati nel quarto grado anni tre compiti.

Dichiarando, che le sudette Ordinazioni, e progresso da grado minore a maggiore s'intenda per quelli, che fino al di d'oggi sono stati senza Prelatura, o Offizio, ma che quelli, che per il passato sono stati in qualsivoglia grado, possono immediatamente esser riassunti al medemo purché non siano stati depositi per loro propri manifesti demeriti, nel qual caso si avrà da osservare quello, che si contiene nel Cap. 28.

Dichiarando in oltre, che le sopradette Ordinazioni fatte nel presente Capitolo non abbiano luogo nel Monistero nuovo di S. Giovanni Gualberto di Valle Benedetta, ma che in esso il Priore, Camerlengo, e Maestro di Novizj, ed ogn'altro Offiziale si eleggano dall'Abbate di detto Monistero ad biennium con facoltà al medesimo Abbate di poterli confermare per un altro biennio al più, e che in detto Monistero s'offervi in tutto, e per tutto il Breve delle famem: d'Innocenzo XII. per la fondazione di esso, e visi praticati sempre con fedeltà, ed esat-

Excepitur ab his legibus Monisterium Vallis Benedict.

tane la ripartizione si pubblici eletto per Abbate Generale quello, che ha più voti, ed in caso d'egualità de' medesimi, sia Generale, chi è magiore di Professione.

Se nella revisione de' suffragi si trovasse qualche schedola duplicata, ambigua, o senza nome, ella si rigetti, come di niun valore, nè si consideri a favor di veruno, come se chi la diede non abbia inteso d'elegger con essa alcuno, rimanendo ferma l'elezione in quello, nel quale come sopra son concorsi più voti; Portato il fuoco, s'abbruggino pubblicamente tutte le schede, che a ciascun Vocale son rimaste in mano oltre l'esibita per la sudetta elezione, ed allora l'Abbate Generale vacante dall'Uffizio à nome di tutto il Capitolo con parole di numero singolare alla presenza di tutti proclami, ed elegga il futuro Generale: E se questo è stato eletto a voti pieni, e tutti favorevoli, oltre al voto da esso medesimo ad altri esibito, Proclami l'Eletto, e dica: *Ego N. in nomine meo, & omnium Electorum, eligo, & denuncio N. esse Abbatem Generalem Ordinis nostri Vallis Umbrosae.* Ma se i voti saranno stati discrepanti dicasi = *Ego N. in nomine meo, & aliorum, qui mecum consentiunt in electione, & nominatione eligo, & denuncio N. esse Abbatem Generalem Ordinis nostri Vallis Umbrosae,* ed a questo rassegnato che sia l'Abito Prelatizio, la Berretta, il libro delle Costituzioni, il sigillo, e la Croce, e fatta dal medesimo la professione della fede, si canti l'Inno *Te Deum &c.* andando tutti in Chiesa a render grazie a Dio, dove da ciascuno li sia dato obbedienza, e finito il quadriennio del suo Offizio faccia da esso vacanza almeno anni cinque compiti. E in evento che tale eletto Presidente fosse assente, o non si potesse commodamente aspettare la sua venuta nel Capitolo, li Padri elegghino per Vicario uno di quelli, che possono essere eletti in Presidente, il quale spedisca, dia gl'Ordini opportuni, e termini il Capitolo colla medesima autorità, che averebbe il Presidente se vi fosse presente.

C A P. XIX.

Dell' Elezione de' Definitori.

Eletto il Presidente si proceda all'elezione degl'otto Definitori nel modo infra scritto, cioè convocati tutti li Monaci Capitolari come di sopra, il P. Presidente proponga l'Eligendo per primo Definitor uno di quelli capaci di tal Carica, cioè di quelli, che saranno almeno nel 14. anno della sua Professione, ed assentato il proposito, tutto il corpo del Capitolo lo ballotti per fave, e lupini conforme l'Ordinario, e rinnovandosi dal P. Presidente con gl'altri quattro Revisori deputati passato per più della metà di detti voti il medesimo Presidente ne proponga un'altro in luogo suo, e così si proceda di mano in mano sino refino eletti otto Definitori.

C A P. XX.

Dell'autorità del Presidente, e Definitori.

Ordiniamo parimente secondo l'antica, e laudabile consuetudine di nostra Congregazione che il Presidente durante l'Offizio suo sia sempre per il nono Definitor capo del Capitolo, e Definitorio senza esser ballottato, il quale cogli stessi Definitori abbia intiera autorità d'eleggere tutti

i Prelati, e Officiali di nostra Congregazione, cioè li Visitatori, Abbati Collegiati, e Titolari, Priori Abbaziali, Titolari, e Claustrali, Decano di Vallombrosa, Vicario di Lombardia, Depositario, Procuratore Generale della Corte di Roma, e di Firenze, Lettori de' Monaci, Maestro de' Novizj, Camerlenghi, e finalmente quelli, che si averanno a porre per ministri in qualunque luogo, servando però quello, che si è detto di sopra nel Capitolo 17. intorno all'elezione de' Ministri, e Officiali col consiglio del proprio Prelato di ciascun Monistero, averà similmente autorità d'ordinare tutte quelle cose, che sono necessarie al buon governo della Congregazione, talmente che per l'avvenire abbia facoltà di tutto quello che per il passato ha potuto fare de Jure, o consuetudine, che non sia però contrario alle presenti Costituzioni, vogliamo nondimeno secondo l'antica, approbabile consuetudine de' li tempi passati, che il Padre Presidente solo abbia facoltà di metter Confessori, e Governatori alli Monasteri delle Monache del nostro Ordine, visitarli, e fare ogn'altra cosa, che giudicherà espediente per servizio di Dio, e salute dell'Anime loro. Li quali Governatori poiche sono totalmente occupati in servizio delle Monache, non vogliamo che diano gravanza alcuna alla Congregazione tanto nel vestito, come in ogn'altra cosa necessaria alle persone loro, ma che procurino di esser sovvenuti dalli Monasteri, al servizio de' quali sono destinati.

C A P. XXI.

Di coloro, che rivelano le cose del Definitorio.

Acciocche tutte le cose si facino col timor di Dio, e senza occasione di disturbo, ordiniamo che nessuno de' Definitori, o altri che per alcuna cagione fossero chiamati in Definitorio ardischino di rivelare quelle cose, che si trattano nel Capitolo in qualsivoglia modo, che l'avesero udite infino a tanto, che il Capitolo non sarà assoluto, e nè ancor da poi per alcun tempo, se non in casi molti necessari, e senza scandalo alcuno. E chi contrarà in tal modo, che per tal rivelazione ne nasca, o ne potesse nascere scandalo innanzi alla fine degl'Atti Capitolari, quel tale, ch'averà rivelato, o sia Definitor, o altra persona, mangi pane, ed acqua in terra una volta in detto tempo del Capitolo, e se si scoprisse dopo il Capitolo, faccia quella medesima penitenza nel prossimo seguente Capitolo, e non venendo a Capitolo gli sia imposta da' Definitori la penitenza di mangiar pane, ed acqua tre volte pubblicamente nel suo Monastero.

C A P. XXII.

Dell' Elezione dello Scriba del Capitolo.

Eletto il Vicario del Monastero il P. Presidente, e li Definitori elegghino uno de' predetti Definitori per Scriba del Capitolo, il quale abbia cura di scrivere tutti gl'Atti Capitolari, ed ogn'altra cosa, che si tratterà nel Capitolo degna di memoria, noterà ancora tutte le petizioni, che si faranno da diversi, leggerà parimente in presenza del P. Presidente, e Definitori tutte le lettere, che saranno presentate al Capitolo, noterà tutte le cose trovate per relazione dell' Visitatori, Abbati, o altri, le quali a suo luogo, etem-

De Confessoribus, & Gubernatoribus Monialium.

De Generalibus temporibus, & Generalis elicti abbas.

Item de ejus munere.

e tempo proporrà poi acciocche siano esaminate, e discusse, scriva tutte le cose concluse per il Definitorio, noterà se s'hanno da fare lettere graziose per li Benefattori della Congregazione, risponda alle lettere scritte al Definitorio secondo gl'ordini, che si faranno dati, e faccia ogn'altra cosa conveniente al suo Offizio, ed occorrente intorno a gl'Atti Capitolari.

C A P. XXIII.

Del Vicario, o vero Priore del Chiostro.

Ordiniamo, che secondo la laudabile, e antica consuetudine di nostra Congregazione il P. Presidente, e li Definitori elegghino uno delli Capitolari per Vicario, o Priore del Monastero, dove si celebra il Capitolo per voti segreti, quale così eletto averà cura di tutti li Padri così vocali, come non vocali, concederà licenze particolari, avrà cura del silenzio, dell'Offizj Divini, e di tutte l'altre cose regolari più, o meno secondo, che dal P. Presidente, e Definitori li sarà commesso, acciocche essi non abbiano ad essere inquietati, nè occupati in altre cure, che negl'Atti Capitolari, e questo Priore tenga il primo luogo dopo li Definitori.

C A P. XXIV.

Degl' Auditori delle Cause.

Acciocche il P. Presidente, e li Definitori alli quali s'appartiene la cura de' Monasteri, e la riformazione univerfale di tutta la Congregazione non siano molestati dalla cura delle cose temporali, e tumulti delle cause: Ordiniamo, che secondo l'antica consuetudine elegghino quattro Auditori delle Cause de' Fratelli Capitolari, che siano persone esperte, e discrete, quali intendino minutamente in che stato si ritrovino tutti li Monasterj nelle cose temporali, e vegghino li Bilanci, sopra li quali a sua ora, e tempo ne informeranno il P. Presidente, e Definitori, e li consegnaranno poi a' PP. Visitatori, quali li portino seco al tempo della Visita, e ne diano copia ancora alli nuovi Prelati de' Monasteri, acciocche li possino da loro, e da' Visitatori confrontare con li libri delli proprj luoghi; E' chi sarà trovato in fraude, sia punito ad arbitrio del P. Presidente, e Visitatori, e se il caso sarà degno di deposizione, s'offervi il modo, che si dice di sotto nel Cap. 28. ordinando, che non si portino più al Capitolo li libri, ma gl'estratti, e bilanci dell'Entrata, e Uscita, così de' denari, come di Grascia, li Debiti, e crediti con tutte l'altre cose occorrenti. Terminino similmente secondo la giustizia sommariamente tutte le controversie, che fossero tra li Monasterj, o persone di quelli, ed alla sentenza loro tutti siano tenuti obbedire, ancorche fossero Definitori. E se alcuno si sentisse gravato li sia lecito appellare al Presidente, e Definitori del presente Capitolo, la quale appellazione fatta, li presenti Auditori non s'intromettano più in quelle cause, ma se il gravato dopo il detto Capitolo non averà proseguito l'appellazione interposta tal sentenza passi in rem judicata.

C A P. XXV.

Dell' Esamine de' Monasterj.

La terza feria celebrata la stessa della Glo-

Die 3. Capituli.

riosa Vergine con la commemorazione dello Spirito Santo, e del P. Noitro S. Gio. Gualberto, il Presidente, e Definitori congregati nel luogo solito Capitolare secondo l'antica, e laudabile consuetudine con diligente esame fatta anco al quanto orazione mentale intendino lo stato di tutti i Monasteri, e persone di quelli, così in temporale, come in spirituale, esaminando prima diligentemente li Visitatori, dalli quali intendino in che stato trovarono, e lasciarono i Monasteri in tempo della Visita, chiamino ancora in Definitorio li Conventuali, li Prelati, e qualunque altra persona dalla quale si possono informare della verità, e poi secondo il giudizio loro provvegghino a quanto sarà necessario, e opportuno.

C A P. XXVI.

Del modo di terminare le Cause nel Definitorio.

Esposito l'Esame de' Monasterj come di sopra il P. Presidente al quale s'aspetta il proporre sempre, e promuovere tutte le Cause occorse nella celebrazione del Capitolo, avendo avuto in nota distintamente tutto quello, che dallo Scriba sarà stato notato, corregga, e riprenda prima la negligenza de' Prelati, e Monaci, e bisognando dar castigo di sorte alcuna, se il delinquente sarà presente s'intenda la sua causa, e la proponga a' Definitori per averne il parer loro; ma se il delinquente sarà assente, rimetta il Definitorio la causa al Presidente, e Visitatori, li quali ascoltino il Reo, e lo facciano udire da chi egli giudicheranno, che sia più espedito, e secondo la qualità del delitto, e gl'imponghino la soddisfazione: così facciano intorno alle Cause de' secolari concernenti gl'interessi della Congregazione se alcune ne venissero loro alle mani. Ascoltino le cause trattate dagl'Auditori, dalli quali intenderanno ancora li Bilanci sopra lo stato de' Monasteri, e così se altre cose occorreranno, che abbino bisogno dell'autorità loro. E nel terminare le sopradette cause il P. Presidente le proponga ad una ad una alli Definitori intendendo da ciascuno il suo parere, cominciando dagl'ultimi ordinatamente procedendo fino alli primi, E quando diranno il parer loro stiano in piede col capo scoperto, con poche parole, ed a proposito, e quando alcuno parla, tutti gl'altri con grata audienza stiano cheti, acciocche non nasca confusione, E' così uditi tutti quella opinione, e giudizio prevaglia, che dalli due terzi del Definitorio sarà confermata. Dopo questo si leggeranno le Ordinazioni fatte ne' precedenti Capitoli per vedere se si sono poste in uso, e se hanno a riformare in cosa alcuna. Dichiarando però che le presenti confermate dalla S. Sede Apostolica in modo alcuno non si possino alterare.

De Ordinacionibus.

C A P. XXVII.

Dell' Elezione de' Prelati, ed Officiali di nostra Congregazione.

E perche dall' Elezione de' Ministri, e distribuzione di tutte le Prelature, ed Offizj, che più propriamente si doveranno chiamare Pesi, e Carichi anticamente instituiti in questa nostra Congregazione come sono li Presidenti Generali, Visitatori, Definitori, Abbati, Pri-

K 2 ri,

ri, Procuratori, Vicarij, Camerlenghi, Scribi, ed altri simili, dipende veramente il buon Governo, e la conservazione, ed aumento della Congregazione, considerando similmente che in tutta la Congregazione ci sono Monaci di diverse Provincie, come sono Toscani, Lombardi, Romagnoli, Piemontesi, Romani, ed altri di tutte le quali Provincie, e luoghi per bontà dell'Onnipotente Dio ci sono Monasterj, e Case pure di nostra Congregazione, ordiniamo per la concordia, pace, e carità universale, che deve essere il principale oggetto nostro, che nell'elezioni, e distribuzioni sudette s'abbia in ogni tempo riguardo, e considerazione di dare a ciascuna delle sudette Provincie, e luoghi, quelli onori, Offizj, e Pesi indifferentemente in qualsivoglia Provincia, e luogo, che se li converrà, e che farà abile a sopportare, talmente, che si conosca con effetti, che nella Congregazione nostra non si fa differenza di persone, nè di Provincie, ma siccome tutti vivono sotto la medesima Regola, e nell'istessa Congregazione, così tutti indifferentemente conforme alli meriti, e fatiche di ciascuno siano provisti, e onorati delle Dignità, ed Offizj, il che fecero ancora li nostri antichi Padri. E fatta prima da tutti inginocchiati orazione mentale, si proponga parimente ciascuno avanti gl'occhi l'onore di Dio, e la salute dell'Anima, e l'utile di tutta la Congregazione, e di poi siano proposti alle Prelature, ed Offizj quei Monaci, che conforme agli ordini della scala nè sono fatti abili per le presenti Costituzioni, e sia in arbitrio del Presidente proporre due, e di ciascun Definitore uno, mandando a partito ciascuno per fave nere, e bianche, e quello sia canonicamente eletto alle Dignità, ed Offizj, ch'averà più voti, purchè passino la metà. Il qual modo di nominatione, ed elezione s'osservi similmente nell'elezioni de' due Visitatori, purchè si servi sempre l'ordine de' gradi contenuti di sopra nel Cap. 17. li quali Visitatori finito il loro biennio facciano vacanza da quell'Offizio per un altro biennio compito immediate seguente, e nel grado fesso almeno non vogliamo per l'avvenire, che sia eletto alcuno, che non sappia proporre, ed insegnare la Parola di Dio, sotto la qual legge non siano compresi quelli, che per il passato sono stati Abbati Collegiati.

Venghisi poi all'elezione degl' Abbati Titolari, Priori Abbaziali, e Priori titolati, e dopoi a quella del Decano di Vallombrosa, Ministro di Passignano, Priori claustrali, Ministri, e Camerlenghi, appresso del Depositario della Congregazione, del Vicario di Lombardia, e degl'altri, che si pongono per Ministri in qualunque luogo di nostra Congregazione similmente s'elegge un Procuratore Generale nella Corte di Roma, ed un altro in quella di Fiorenza con quella autorità, che pare a loro expediente, e siano fatte a detti Procuratori, e Vicario di Lombardia le Procure, e patenti solite a farsi secondo l'uso antico della Congregazione, così anco prima, che si disciolga il Capitolo il Diffinitorio deputi, e dichiarì il luogo del futuro Capitolo Generale, e disponga d'ogn'altra cosa, che per partito debba essere determinata.

Di quelli, che per demeriti fanno vacanza.

Dichiarando parimente, che quelli, che fanno vacanza per lor colpa, e demeriti, debbino ricominciare il corso della dignità, e gradi in questo modo, cioè, che chi sarà deposto totalmente incominci dal grado di Sacerdote semplice nel corso della scala, nel qual grado s'intenda essere come entrato nuovamente; ma quelli, che saranno deposti non totalmente, ma da qualche grado solo, incomincino da quello inclusivo, nel quale sono stati posti, come sarebbe a dire se alcuno fosse deposto dal fesso nel quarto grado, prima che possa essere riassunto a detto fesso grado ha da stare nel quarto, e poi nel quinto tanto tempo quanto è prefisso a ciascun grado come si contiene nel Cap. 17. dichiarando, che nel tempo dall'un Capitolo all'altro nessuno possa contro sua volontà essere deposto da qualsivoglia grado per metterlo in minore, salvo se fosse convinto per demeriti, o vero per infirmità di corpo, o di mente, e che le cause di simili deposizioni siano giudicate dal Padre Presidente con li Visitatori, e tre Diffinitori attualmente Collegiati dal prossimo passato Capitolo stanziati più vicini alla solita residenza del Presidente secondo la dichiarazione quanto alli tre Diffinitori da farsi di sotto al Cap. 33. E, che in tal deposizione convenghino li due terzi, e non altrimenti.

E perchè nel Capitolo Generale tutti li Prelati, e Officiali vengono realmente assoluti dalle loro Dignità, e Offizj vogliamo, che il Diffinitorio abbia sempre la sua libertà di riassumere, o no li medesimi secondo la forma contenuta di sopra nel Cap. 27. Esortando però, che per dar' animo ad ogn'uno di continuare di bene in meglio nelli loro Offizj a beneficio universale della Congregazione si abbi sempre considerazione di anteporre alle Dignità, ed Offizj quelli, che per la loro buona amministrazione passata si giudicheranno più idonei.

CAPITOLO XXIX.

Delle Prelature, ed Offizj incompatibili.

Ordiniamo ancora, che il Presidente, e li Visitatori Principali non possino aver Badie Collegiate nè altre prelature d'amministrazione alcuna durante l'Offizio loro; ma *propter usum Pontificalium*, vogliamo, che il detto Presidente abbi sempre il titolo della Badia di S. Salvi; il primo Visitatore abbia il titolo di S. Giovanni Gualberto di Pomajo; il secondo Visitatore quella di S. Andrea a Candelì, ed il Procurator Generale di Roma quello di S. Maria di Bibbona.

Ordiniamo similmente, che li medesimi Presidenti, Visitatori, Abbati Collegiati, Abbati, e Priori titolati di residenza, ed ogn'altro graduato, che sia in attuale esercizio, ed impiego della sua carica non possa essere Confessore Ordinario, o Governatore di Monache, ma, che ciò sia solo permesso a quegli' Abbati, e Priori titolati, che non sono di residenza, ma di mero titolo. Che nessuno Prior claustrale possa essere insieme Abbate, o Prior titolare, non intendendo però di fare per questo pregiudizio al Decano di Vallombrosa, il quale, come si è detto di sopra al Cap. 5. ha per antica, ed appro-

Item de gradu privandis, & iterum donandis.

Clem. VIII. pro Ref. Reg. n. 14.

De Monasteriis Collegiatis.

Et de agendis ultimo die.

vata consuetudine voce in Capitolo, sebben egli esercita di Prior claustrale.

CAPITOLO XXX.

Della distribuzione de Monaci in ciascun Monistero, e luogo di nostra Congregazione.

Dichiarando parimente, che conforme alla determinazione del Sagro Concilio di Trento alla sess. 25. Cap. 3. de Regul., e di Clemente VIII. pro Refor. *Regularium num. 14.* nel Capitolo Generale il Diffinitorio abbia particolar cura di distribuire li Monaci ne' luoghi di nostra Congregazione secondo l'entrata solita di ciascun luogo computate però l'elemosine, ed i sussidi, che possano venire da ciascun Religioso da porsi in comune, e da conservarsi nella cassa publica, quali luoghi dichiariamo essere Collegiati quando vi risieda il Prelato con tre Sacerdoti almeno, riducino però a memoria i Decreti Apostolici, quali preferiscono, che in ogni Monistero benchè non Collegiato dell'acquistati avanti l'anno 1625. vi devono stanziare al meno sei Padri coll'abito, avvertendo però, che tanto nei Collegiati, come ne i Titolati di residenza si faccia detta distribuzione colla maggior sodisfazione, che sia possibile tanto delli Monaci distribuiti, come delli Prelati, che gl'anno a ricevere, nè dipoi si mutino ad istanza di chi si sia se non per cause legittimamente approvate delli Diffinitori in Capitolo; e dal Padre Presidente, e Visitatori fra anno, acciò che ogn'uno sia con maggior quiete, e si fuggino le spese, che nascono dalle mutazioni. Dichiarando nondimeno, che la spesa delle mutazioni, che occorreranno, la faccia quel Prelato, o Monistero a petizione, e comando del quale sarà fatta, e se fosse a comodo d'ambidue, si partino le spese per metà. Non lasciando di ricordare ancora essere molto expediente, che ne' luoghi più frequentati, e di maggiore importanza si ponghino li Monaci più sufficienti, e qualificati.

CAPITOLO XXXI.

Dell'Assoluzione del Capitolo.

Espedite, che saranno le sopradette cose, il Padre Presidente intenderà dall'Auditori delle Cause, e dal Procuratore Generale di Roma la somma de'denari, che si hanno da distribuire quell'anno per publico bisogno della Congregazione, e faranno la distribuzione per le sudette necessità, e particolarmente per la propria. Delli 200. scudi per il Padre Presidente, e delli 60. per ciascun duno delli Visitatori da impiegarsi non altrimenti, che per uso necessario all'Offizio loro, come vuole Clemente VIII. pro Ref. Reg. num. 11. Finita tal distribuzione avendo lo Scriba del Capitolo ridotto in nota tutto quello, che sarà stato giudicato opportuno per la Congregazione di commissione del Presidente, e Diffinitori, siano convocati tutti li Monaci, che si troveranno presenti in quel Monistero, dove si celebra il Capitolo, ancorche non siano Capitolari, ed essendo così tutti adunati, il Padre Presidente proponesse prima alcune parole convenienti a simil negozio, imponrà allo Scriba, che con voce chiara pubblici, o faccia pubblicare, e leggere tutte le cose terminate in detto Capitolo, eccettuandone però quelle, che loro

giudicheranno tener celate. Leggansi ancora li nomi de Fratelli Defonti, e delli Benefattori, che averanno lettere graziose, acciocchè non se li mancaste per ignoranza delli debiti sutraggi. Leggansi similmente li nomi di coloro, che di nuovo sono stati ricevuti alla Proiezione, e di quelli, che di nuovo hanno impetrate lettere graziose. E finalmente avendo pubblicato l'elezioni nuove delli Visitatori, Prelati, Officiali, e Monaci di qualunque Monistero, ed ammoniti tutti, che non si partino dal luogo del Capitolo, se prima non hanno tutte le cose a loro pertinenti in scritto dello Scriba del Capitolo, e faccia esortazione all'osservanza della Regola, ed all'aumento del Culto Divino, e della Cura de' beni spirituali, e fedele dispensazione de temporali, tutti posti inginocchiati, ringraziando l'Idio, il Padre Presidente intoni il *Te Deum laudamus*, e processionalmente da tutti cantandosi, vadino in Chiesa secondo l'ordine de' gradi, e dignità loro. Finito l'Inno, dicasi l'orazione dello Spirito Santo, della Madonna, di S. Giovanni Gualberto, e del Titolo del luogo con l'Antifona, e versi competenti, ringraziando Dio, e pregando Sua Divina Maestà per la nostra Congregazione, che proceda di bene in meglio ad onor suo, salute nostra, ed edificazione del Prossimo.

CAPITOLO XXXII.

Dell'autorità del Presidente, e Visitatori.

Affinchè la nostra Congregazione non resti mai abbandonata di reggimento publico, ordiniamo, che al Padre Presidente come a capo di quella, sia da ciascuno resa ogni obbedienza, riverenza, e preeminenza di luogo, e d'autorità, ed egli in qualunque Monistero, e luogo, che si troverà di nostra Congregazione facci ogni segno così universale, come particolare di Superiorità; tenga appresso di se il Sigillo principale della Congregazione, ed il Registro del Capitolo con ogni altra cosa a quello appartenente. A lui sia riferito da tutti quanto occorre da un Capitolo all'altro, ed egli abbia autorità con li Visitatori di fare eseguire le ordinationi presenti, e tutte l'altre, che si faranno nel Capitolo; e possa visitare qualunque luogo di nostra Congregazione tutte quelle volte, che li parrà necessario, e quando egli non potesse, o non volesse andare, possa con piena autorità mandarci li Visitatori; l'Offizio delli quali sia assistere al Presidente convenire con sua Paternità a tutte le visite, ed ad altri atti, che saranno necessarj farsi fra anno, andando separatamente, o ambidue insieme, dove saranno mandati, ordinando, che precedino tutti gl'altri Prelati in qualunque luogo, e tempo, salvo che quello del proprio Monistero, dove si trovano, fuorchè nell'atti della visita, nelli quali precedino ancor quello: e finalmente ordiniamo, che il Presidente, e Visitatori rappresentino tutta la Congregazione di S. Maria di Vallombrosa, e possino liberamente eseguire, e unitamente determinare tutto quello, che all'Offizio loro si conviene di ragione, o di consuetudine, o vero se cosa alcuna particolarmente fosse stato loro commessa nel Capitolo passato. Intendendo però sempre, che loro procedino secondo l'ordinazioni, e Costituzioni di nostra Congregazione, e non